

N. 88  
Rag: D. Lys  
presso de Ministero dell'Istruz. P. C.  
nella domenica del 26 aprile 1816.

214

Signori,

Posti gratuiti di fondazione Regia  
nel Collegio Carlo Alberto.

Carlo

Nella discussione del bilancio del corrente  
esercizio ebbi a dichiarare per mezzo del  
Ministero d'introduzione in Parlamento un progetto  
di legge tendente a regolare su più larghe basi  
il concorso ai posti gratuiti di fondazione  
Regia nel Collegio delle Province.

Oggi mi rivo ad inviare di presentarvi tale  
progetto.

Ser darvi ragione d'esso, fornirò opportuno  
di premettere alcuni criteri intorno a  
quell'Istituto.

Suppongo di voi ignorare per questo una  
cognizione di quell'istituzione principale che fu il  
Re Vittorio Amedeo II. - col capo III. del  
Titolo VII. di quelle costituzioni, con cui egli  
firmava gli ordinamenti del Governo stesso,  
dichiarava istituire il Collegio delle Province,  
affidandone quegli, le quali sono dotati di benefici-  
takuti e desiderati di chiederli, spesso per altri  
posti, abbiano il diritto d'istradarsi alla vita.

Questi posti gratuiti assegnati come  
dotazione del Collegio, dovevano primitivamente  
distribuirsi dal Sovrano sulle proposte fatte  
di tre soggetti per parte di ogni Città Capo  
luogo di Provincia, e di un soggetto per parte  
delle altre Città, Opere e Suburbi.

Era siffatto sistema di presentazione  
veniva posto modificato col Regolamento del  
16. agosto 1738, col quale stabilivasi che  
doveva esservi sempre un concordo fra gli  
aspiranti proposti dalle Città e Opere fornire  
agli giovani della Contea d'Aosta. E l'obbligo  
del concorso, salvo quest'ultima eccezione,  
veniva riconfermato nel capitolo delle nuove  
Istruzioni indirizzate al Prende del Collegio  
sotto la data del 27 gennaio 1741. si veniva  
rivocato più mai.

3

Nel 1789. poi con Ch. Briglito del 2. luglio provvedevasi ad una nuova distribuzione dei posti gratuiti, al fine di estenderne il beneficio alle terre di nuovo acquisto, dell'alto e basso Monferrato, del Goitane, del Vigezanese, delle terre d'oltre Po e del Bobbiense. Otto di tali posti erano proporzionalmente ripartiti fra dieci, di cui tre toglievansi dalla provincia di Novara, uno da quella di Asti, uno da quella di Casale, uno dalla Città di Alessandria, uno della Città e dipartimento di Savignano e un altro infine dalla Città di Vercelli e Mortara.

Con successivo Ch. Briglito del 30. giugno 1791. statuivasi che quattro posti venissero in avvenire esclusivamente conferiti a giovani Sardi, di cui due del capo di Cagliari, e due del capo di Cagliari.

Son note le vicende del Collegio delle Province durante la Rivoluzione e la dominazione Francese; trasformato in Distretto divisionario, e posto in Consiglio Accademico, veniva ingrandito, dappoiché il Governo d'allora ne ammessa la dotazione, aggiungendovi alcuni posti gratuiti da concedersi a giovani Francesi.

ella compiuta la restituzione della nostra Monarchia, quello Istituto riprendeva la sua antica denominazione, e con essa le proporzioni e le discipline di prima.

Gli avvenimenti del 1821. inducevano il Governo a chiederlo in un coll'Università; ed allora promulgavano vari provvedimenti per regolare il modo, secondo cui i giovani destinati al beneficio di posti gratuiti potessero godere. Nulla però era unito quanto alla distribuzione dei posti medesimi.

Fu col Ch. obbligo del 6. aprile 1833. che ebbe luogo un nuovo riparto, giusta il quale stabilivasi che ai quindici posti assegnati per il Corso di Filosofia e di Lettere potessero aspirare indistintamente tutti gli Studenti del Distretto dell'Università Novarese. Son intesi nel proemio di quel Ch. obbligo le seguenti parole: « avendo riconosciuto . . . che il restringere il numero dei concorrenti, come si praticava finora, coll'appiralo il concorso a favore di una sola Città, o di una sola Provincia, qualora sia questa nel numero delle meno popolate, produce non di rado la mancanza dei soggetti abili a profittare del beneficio del posto gratuito che resta talvolta vacante per più anni, abbiamo deciso di preservarne una nuova circonferenza, con riserva di speciali concorsi per gli Studii di Filosofia e di lettere e di estender il numero degli aspiranti in ciascun concorso, affinche resti sempre più favorito il talento in coloro che per istruzione fortunata non subbes in caso di coltrvarlo senza l'aiuto d'un posto gratuito. »

Col successivo Ch. obbligo del 23. febbrajo 1839. faceva un'altra ripartizione a norma della tabella riferita qui in calce, la quale, ri-confermata dalle L. P. del 1843, è ancora attualmente in vigore.

Secondo questa nuova disposizione erano ammisi a' tre e così quotidiani a' dirotto i posti gratiuti per corso di filosofia e lettere, o ciascuna dei quali, giova ripetere, non erano assegnati in modo particolare a ciascuna Provincia, poteransi e potessi aspirare indistintamente, salvo le condizioni di moralità e di provvista, tutti i giovani appartenenti al distretto dell' Università di Torino.

Dalla quale esposizione vengono a risultare questi tre fatti:

1<sup>o</sup> Che i posti gratiuti di fondazione regia non furono mai riguardati come innanzitutto assegnati ad questa o a quell'altra Provincia, o questa od a quelli altre Città, e quindi il Legislatore si tenne sempre in facoltà di poterli ripartire a seconda delle circostanze e degli interessi comuni dello Stato senza perciò temere di perdere diritti acquisiti;

2<sup>o</sup> Che fin dal 1833. il Legislatore riconobbe vigesse il sistema di riparto.

3<sup>o</sup> Che infine su'ragione di equità vennero escluse dal beneficio del concorso ai posti gratiuti tutte le Province dell'autonomia.

Il punto su cui importa ora chiamare la vostra attenzione, quello è di vedere se il riparto attuale sia fatto egualmente e se ancora convenga mantenere il sistema di distribuire detti posti fra le varie Province dello Stato.

Il fatto dell'esclusione di tutta la Liguria da un beneficio a cui erano pure chiamate tutte le province che costituivano il dominio della Casa di Savoia nel passato secolo, di per sé vi dice non opera in questa parte usata un'equal misura per tutti i cittadini. Ma potrapi dire il Collegio delle Province opera uno Istituto particolare per l'Università di Torino, e perciò la sua stessa origine lo dico quanto a vantaggio di tutti quei giovani dei P. A. Stati, i quali non avrebbero modo di compiere i loro studj senza tale aiuto, e perciò il favore accordato alla Sardegna include del tutto una consonile supposizione.

Giustizia adunque vorrebbe che, a suona di quel principio di egualtanza, i quali ci condussero ad applicare egualmente ed onorevoli vantaggi a tutte indistintamente le Province del Regno, anche la Liguria venisse chiamata in parte di questo suo beneficio non breve.

Per qual modo non potrebbe forse bastare un riparto nuovo; ne' farlo sarebbe opere di provvidio consiglio.

Il sistema di ripartizione poterà sperar buono, quando prevaleva l'opinione che lo Stato dovesse fino ad un certo punto regolare lo svolgimento delle professioni a misura di bisogni, di cui ego preferirei questo concetto. Ma dappoi mi troppo il principio del libero

esercizio delle propriezoni state, non può più sperar ragione per mantenimento.

Epo anzi condurre a questo scanno che, allorquando venisse varonato un posto, non si fonda tal volta conferire nel corso dell'anno scorso nella Provincia, cui è assegnato, i concorrenti non danno prova d'essere idoneità richiesta, mentre ricevono in altra Provincia abondiosamente giovani abilissimi, ai quali pure non si ha modo di dare quel premio e quell'ajuto. Ovvvero avviene che nei concorsi aperti contemporaneamente per particelle Province si abbiano a veder qui compensato tal giovane che appena toccò l'ultimo grado della voluta idoneità, ed invece la sola retributo d'una magra emozione ricevuta dal altro che ebbe nella sua provincia un concorrente più valente, sia che pure al confronto sarebbe di gran lunga superiore al primo.

Questa considerazione mi condurrà a intuire come stabilire un sistema di libero concorso fra tutti indistintamente i giovani studenti del Regno, oltre ad soddisfare ad un debito di equità colli attribuire da ogni parte dello Stato il beneficio dei posti gratificati, si avrebbe un vantaggio grandissimo, qual sarebbe quello di promuovere tra Collegio e Collegio, tra la Scuola ufficiale e la privata in qualsiasi terreno o Città Provinca, una nobile emulazione che al certo gioverebbe apai a rialzare gli studi. Il concorso di renderebbe così una larga arena, in cui venirebbero a misurarsi studenti Sardi e Savojaudi, Piemontesi e liguri, educati in privato od in pubblico, con tutto quello zelo e quell'ardore che sono propri di tale età così desiderosa della pubblica lode tanto più ambita quanto più difficile a conseguirsi.

Le quali ragioni fondate su principi che voi riconoscerete più di una frata, parmi debbano farvi raccomandato il progetto di legge che ora i sottoposto alle vostre deliberazioni.

L'articolo 1<sup>mo</sup> di po stabilisce in maniera il libero e generale concorso, quale venni accennandovi qui sopra, non intralasciando però di ricercare negli aspiranti quelle condizioni che si propossero il fondatore del Collegio e delle Province.

Il 2<sup>o</sup>, 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> mirano a determinare il modo degli esami di concorso, la forma del giudizio di essi e del conferimento dei posti. Si credette forse utile stabilire due anni separati per gli esami onde rendere meno probabile la vacanza di alcuno di questi; come si poté poter tornar conveniente l'avvicinare quanto è possibile tali esami agli aspiranti e perché essi abbiano a costare meno a giovani i quali già ti presuppongono di men che agiata fortuna, e quindi maggiori potendo sperar il numero dei concorrenti, pur maggiore riesca l'emulazione.

G. am. g.

Però ad aspirare nello scrutinio dei lavori in iscritti, i quali formano forse la parte principale dell'esperimento, quella secent' e quella eguità che solo propono conferire a questo un carattere solenne e rendere quindi più caro il premio ai vincitori, si creerebbe evidentemente una Quinta centrale che, lontana da ogni riguardo locale, fatto un consciencioso esame, determini il grado di merito di ciascun concorrente.

Il qual giudizio andrebbe poscia ancora soggetto alla revisione del Consiglio Superiore di pubblica Istruzione, a cui spetterebbe pronunziare che il conferimento dei posti ai concorrenti più meritevoli, secondo le norme da stabilire in un regolamento.

L'articolo 8º dichiara esclusi dal beneficio dei posti gratuiti, furuli nel caso di assoluta gravità, quegli studenti, la cui famiglia abbia dimora fissa nella Città in cui ha sede un'università o studii.

questa esclusione fu fatta per i nativi domiciliati in Città dallo Re Reo Fondatore del Collegio, per una ragione facile a comprendersi. Per la Reja Provincia, estendendo così il beneficio dei posti a tutto lo Stato, si ebbe estensione a tutte le Città dove hanno un'università. Poi rimasti convenientemente restinguibili solo a quelli, la cui famiglia abbia un domicilio fisso in tali Città, dunque fra i nativi non esse siano non pochi i quali trasferti ad abitarne altrove sarebbe ingiustizia non garantirli ai dimessi nella Provincia.

Dopo d'averne poi determinati i modi, secondo cui quegli aspiravano ad un posto gratuito ed acquistarlo, sembravava consono il definire pure i casi in cui si può godere ed in parte o per sempre.

La suprema convenienza di escludere i mesi degli e di rafforzare i buoni studii e la disciplina, e d'altro punto lo scopo di qualificare contro ogni arbitrio chi abbia acquistato meritamente un premio dello Stato suggerivano il dittato degli articoli che seguono, i quali in massima parte combinano colle Disposizioni che pressoletamente riguardano il Collegio delle Province.

Signore, colte proposte, che qui venni faudovi, io ho fatta convinzione che si ponga cura intanto maggiormente ai miei "mici" ingegni che si educano nelle nostre scuole, e quell'Instituto meglio adattizzato allo scopo per cui fu creato, si rendrà sempre più degno di quell'onore che in altri tempi di epi faceva al nostro Bottino quando scriveva questi belle parole: « S'informarono in quelle letture e l'amministrazione e da lei alle sue del mondo letterario e scientifico uscirono i primi intelletti di cui d'allora in poi il Paese non si sia vantato o si vanti. La più grande diffusione di tali in tutte le parti delle terre subalpine, transalpine e ultramarese e di Domini e Regni da quell'illustre impero principalmente si debba riconoscere ... » (Storia d'Italia vol. VIII.)

# Progetto di Legge

Posti gratuiti di Fondazione Regia nel R. Collegio  
Carlo Alberto

*Prop.*

*P*ropone aspirare ai posti gratuiti di fondazione regia nel R. Collegio Carlo Alberto indistintamente tutti gli studenti regnicoli, i quali adempiano alle condizioni seguenti:

- 1° producano gli attestati d'aver compiuto il corso degli studj secondarii fino alla filosofia inclusivamente e di averne superato gli esami;
- 2° facciano constare con attestazione del Consiglio Delegato dei luoghi di nascita e della dimora della propria famiglia, e della ristretta fortuna di questa;
- 3° riportino una feide di buona condotta del Superiore del Collegio in cui compiettero i due ultimi anni di corso.

## Articolo 1°.

In due distinte sessioni dell'anno è aperto un esame di concorso, sempre quando si renda vacante alcuno dei posti indicati nell'Art. 1; in quei Capo-luoghi di Provincia che saran designate per Decreto Reale.

## Articolo 2°.

Una giunta esaminatrice centrale, a cui sono trasmessi i lavori iscritti dei concorrenti ed i risultati dell'esame verbale, determina i gradi di merito fra di essi.

## Articolo 3°.

Il Consiglio Superiore di pubblica istruzione esaminerà tutti i titoli, pronunzia per il conferimento dei posti ai concorrenti più meritevoli, tenuto conto, a parità di voti riportati da questi, del maggior grado di ristretta fortuna.

Non si fa però luogo al giudizio di merito relativo, qualora nessuno dei concorrenti, nello squittinio de' suoi esami, sia annoverato fra gli ottimi od almeno fra i buoni.

## Articolo 4°.

Gli studenti, la cui famiglia abbia domicilio fisso nelle città ove ha sede una Università di Studj, non possono fruire del beneficio di un posto gratuito, fuorchè nel caso di assoluta povertà.

## Articolo 5°.

Uno studente, ammesso a godere il beneficio di un posto gratuito, è privato



d'esso nei casi infra espressi:

- A. per un mese, quando, senza plausibile motivo, entro i primi dieci giorni dall'apertura degli esami Universitari, non abbia ottenuto dal proprio Prefetto il non dissento per presentarsi ed, ottenatolo, non superi la prova all'Università almeno a trei voti legali;
- B. per due mesi, quando, senza legittimo motivo, non abbia compiuto gli esami prima del quindecim di agosto;
- C. per un anno quando, anche senza legittimo motivo, non si presenti agli esami neppure al Novembre successivo, e nei casi di rimando da un esame annuo o di replicata approvazione a solo pluralità;
- D. per sempre, quando più di due volte superi gli esami a solo pluralità. Inoltre sia soggetto alla perdita parziale o totale della pensione per mancamento nella condotta morale e nell'operanza delle discipline secondo i casi previsti nel Regolamento del Collegio il quale è da approvarsi con Decreto Reale.

Art. 7:

Il Consiglio Collegiale del Collegio Carlo Alberto è chiamato a pronunciare intorno alla prorogazione del godimento di un posto gratuito nei casi indicati nei S. A. e B, non che in quelli specificati dall'attuale Regolamento, salvo sempre il ricorso al Ministro.

Negli altri casi, spetta al Ministro il deliberare, previo l'avvio dello stesso Consiglio Collegiale.

Art. 8:

Un giovane decaduto dal benefizio d'un posto gratuito non può più aspirarvi.

Art. 9:

Oppano di godere la pensione del Collegio que' giovani che vengono provveduti di alloggio e vitto in qualità Pregio e pubblico stabilimento od ottengano un pubblico impiego al quale sia annesso uno Stipendio.

Art. 10:

Risultando delle economie sul bilancio particolare del Collegio Carlo Alberto, può assegnarsi un borsaggio annuo ai giovani laureati più distinti fra gli alunni dieci per perfezionare i loro studii o nell'interno dello Stato od anche all'estero.

Si può parimenti accordarsi ai medesimi la forzetta di prolungare non più di due anni consecutivi alla laurea la loro dimora nello stesso Collegio.

Stato di riparto de' posti gratuiti di Regia Fondazione  
a tenore del Regio Biglietto 23. Febbrajo 1839.

Distretti di Riforma	Posti di		
	In medicina e Chirurgia	Theologia	Ecclesiastico
Ciamberi	1	1	1
Albertville	1	1	1
Moutiers	1	1	1
San Giovanni di Moriana	1	1	1
Annecei	1	1	1
Bonneville	1	1	1
Thonon	1	1	1
San Giuliano	1	1	1
Torino, esclusa la Capitale	1	1	1
Biella	1	1	1
Novara	1	1	1
Linerolo	1	1	1
Susa	1	1	1
Aosta	1	1	1
Alessandria, esclusa la città e l'antico Contado Alessandrino	1	1	1
Vigevano	1	1	1
Mortara	1	1	1
Ostia	1	1	1
Casale	1	1	1
Tortona	1	1	1
Voghera	1	1	1
Novobazio	1	1	1
Acqui	1	1	1
Alba	1	1	1
Biella	1	1	1
Cuneo	1	1	1
Fossano	1	1	1
Mondovì	1	1	1
Saluzzo	1	1	1
Javigliano	1	1	1
Novara	1	1	1
Varallo	1	1	1
Lallanza	1	1	1
Demodossola	1	1	1
Vercelli	1	1	1
Nizza	1	1	1
Sospello	1	1	1
Oncolia	1	1	1
San Remo	1	1	1
Posti di Lettere e Filosofia per le Province del distretto			
Universitario di Torino			18
Sardegna { Capo Cagliari			2
Sardegna { Capo Sassari			2

*Pella*  
SESSIONE 1857

N.<sup>o</sup> 10-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

GIOVANOLA, FARINI, BOTTA, DEPRETIS, CAPRIOLI,  
ARNULFO, BOTTERO

sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica

(LANZA)

*nella tornata del 26 aprile 1856  
e riprodotto in quella del 9 gennaio 1857*

Posti gratuiti di fondazione regia nel Collegio Carlo Alberto.

Tornata del 17 aprile 1857

SIGNORI,

La vostra Commissione, eletta a far giudizio di questo progetto di legge, inteso principalmente a modificare l'attuale sistema di concorso ai posti gratuiti nel collegio Carlo Alberto, appena congregata, veniva tosto condotta, per proposta di uno de' suoi Membri, a discussione ben altra ed assai più grave; veniva condotta a determinare, se per il progresso degli studi, e nell'interesse degli alumni del collegio non convenga meglio di sopprimere l'instituto Carlo Alberto, per assegnare, a cui spetti il posto gratuito, una pensione mensile onde provveda da per sè, e liberamente, ai bisogni della vita ed alla compiuta sua istruzione.

Adducevasi dal proponente, al quale associovansi altri due commissari:

Persuadere ragione ed esperienza che i convitti, la vigile incessante custodia, le norme ed i sistemi comuni mal valgono ad avviare giovani *fatti*, e di varia indole, a regolari consuetudini di vivere, all'operoso amore di studio, a misurato esercizio dei propri diritti ed a forte coscienza dei propri doveri.

(40-A)

Per lo contrario, consimili vincoli, siffatti mezzi, troppo sovente sollevano generosi sdegni, eccitano alla resistenza e spingono là dove liberamente non sarebbei andato mai; anche i più solleciti di materiali interessi ed i più deboli di spirito, il più delle volte, non acconsentono, ma solo s'infangano di piegare, e fannosi così ipocriti a loro vergogna, a danno maggiore della società.

In paese dove spirano aure di libertà efficaci e non temute mal s'addice di mantenere a base di educazione per giovani provetti la custodia e la violenza. A studenti di Università sono ed hanno ad essere sprone e freno bastevoli la prova degli esami, il desiderio dei parenti, il sentimento dello scopo a cui intendono, e l'amor proprio; ogni altro stimolo, ogni altro vincolo non possono che riescire soverchi e funesti.

Non si giova certamente ai seri studi, alle profonde meditazioni col determinarne, in misura comune, le ore, i tempi, i modi; non s'insegna a frenare i desiderii immoderati col contrapporvi una porta ed un chiavistello; non si avvezzano i giovani all'amore ed al rispetto della legge, col togliere loro ogni libertà di azione.

Intanto colla soppressione di questo istituto inadatto per tempi che volgono a libertà, e per il senno è la maturità dei suoi convittori, verrebbei pure a far risparmio delle considerevoli spese di sua amministrazione, e così ad ottenere modo di assegnaré ai *distinti* giovani, a cui viene aggiudicato il posto gratuito, più larghe pensioni mensili, e tali che possano loro bastare al sostentamento non solo della vita, ma a procacciarsi ben anche maggiori e speciali mezzi per più ampi ed efficaci studi.

E se consimile beneficio si volesse estendere (come pur si dovrebbe volere) a maggior numero di giovani, tornerebbe assai agevole il farlo, alienando il vasto locale del collegio che pur rappresenta un valore di oltre il milione, e porsi così in grado di disporre di altri cinquanta o sessanta posti gratuiti ad inmanchevole vantaggio della gioventù studiosa, e del nostro avvenire.

Rispondevasi dai quattro commissari che propugnavano l'opposta sentenza:

Non parere che, chiamati a deliberare sul proposto nuovo sistema di concorso ai posti gratuiti, possa loro essere lecito di volgere invece la discussione sulla soppressione dell'istituto Carlo Alberto.

In ogni modo, credere essi fermamente che, seppur tornerebbe di discutere, e con varia speranza, quando si trattasse d'*instituire* questo collegio, non lo si possa però, né debbasi ora che esiste non solo, ma da oltre un secolo fa sì bella ed illustre prova di sé; per cui, poste salde e profonde radici, trova validissimo appoggio nelle pubbliche simpatie. In un paese che per gran ventura reggesi colla pubblica opinione, non sta bene, né giova di mettere in forse la vita di quelle istituzioni che hanno sì manifesti il suo voto e la sua fede.

(10-A)

Altronde, a qual pro rappresentarci astrattamente e con foschi colori la *vita collegiale* per inferirne mali e tristizie; non val forse meglio adoprare freddamente a riconoscere se le lamentate e lamentevoli condizioni funestino davvero l'Istituto Carlo Alberto?

Ivi (lo chiarisce il regolamento ed è notorio) ben lungi di assoggettare l'alunno a stretti vincoli, a molesta custodia, ad intollerabile violenza, viene egli abbandonato quasi a se stesso ed al proprio governo, e per assistere alle lezioni universitarie, e per recarsi a diporto, due ore ciascun giorno, e per attendere alle lezioni pratiche, ed all'assistenza negli spedali: all'Università, al passeggio, agli spedali il convittore è pienamente libero; è nella condizione di ogni altro studente; ed è molto se gli si offre occasione di ricordare il collegio. Ove adunque i denunciati pericoli e i temuti danni....?

In sostanza, nel collegio il convittore non ha a sottomettersi che a leggi pressoché identiche a quelle che governano una ben ordinata famiglia, dove sono pure assegnati determinati tempi per determinati offici; a meno pertanto non vogliasi che abbia il minorenne ad andare sciolto anche da ogni vincolo domestico, non può ragionevolmente credersi troppo gravoso e molesto quello del collegio Carlo Alberto, dove sta egli come sarebbe in sua famiglia.

Sono giovani *fatti*, è vero; ma appunto per questo maggiori sono i pericoli che li minacciano, maggiore perciò la necessità che stavi chi vegli sulla loro inesperienza; e se appunto per questa necessità le leggi non gli sciogliono dal vincolo dell'autorità paterna, come e perchè non vi avrà ad essere chi possa compiere l'ufficio del padre, quando per attendere agli studi sono essi costretti a vivere lungi da lui e dalle sue cure?

Il Governo deve essere di loro sollecito assai, non solo perché traggono mezzi di studio e di onorevole avvenire dalla pubblica liberalità, ma perchè non può né deve tollerare che corrano certo rischio di andar fallite e perduti le più belle speranze della patria ed i copiosi frutti di quel distinto ingegno di cui somministrava sicura prova l'esito del concorso. E per il pubblico interesse adunque, e per questa sua benevola sollecitudine incumbe strettamente al Governo di far opera per avviare questi *distinti* giovani ad ordinate consuetudini, per soccorrere alla loro inesperienza, per isvolgere più ampiamente la loro intelligenza ed accrescere il corredo delle loro cognizioni;

Quindi la necessità si mantenga e si encomii quest'istituto, dove, conservate le leggi di famiglia, sono assegnati ai giovani speciali ed abbondevoli mezzi di larga istruzione, ed è lasciato modo al benefico consorzio di tanti buoni, ad immanebole e singolare vantaggio di tutti.

E se è bene, o meglio, è necessario, si mantenga il collegio (come facevasi di dimostrare), torna superfluo almeno di accennare al proposito, e al desiderio che se ne venga il locale

(10-A)

e si risparmiano le spese di sua amministrazione, per accrescere la somma ed il numero delle cosiddette borse; perciocchè, durando il collegio, non può far d'uopo di alcun aumento alla pensione mensile, ed il *locale* rimane senza dubbio indispensabile; e, ciò che è più, rimane *bastevole* ad accogliere quanti sono e possono essere i giovani, a cui nel nostro Stato riesca, per mezzo degli esami di concorso, di dare efficace prova di distinto ingegno, e siano nelle prescritte condizioni per aspirare ad un posto gratuito.

Nè poteva meglio valere a sollevare dubbiezze od esitazione la sopraggiunta petizione di ottantasei convittori. È troppo naturale che aspirino essi anche a vita più libera e meno incepitata, non fosse che per conseguire quello che loro è ricusato.

È troppo naturale che il giovane non sappia diffidare di sé e delle sue forze, inconscio, sovente com'è, dei gravi pericoli a cui corre incontro; quindi, lo stretto obbligo del padre, il diritto ed il dovere della società di soyvenire alla rischirosa giovinezza; di frenarne gl'inconsiderati, avvegnaché generosi impelli; di far giudizio di quello che al giovane meglio si convenga, e di volerlo, nonostante i precipitosi suoi richiami.

Spiacque tuttavia alla Commissione, e non sa tacerlo, spiacque il riconoscere, come fra gli ottantasei convittori, che sottoscrissero alla petizione, abbianvènē ben oltre quaranta che sono ancora minorenni di età; pareva non dovesse essere ignorato da loro che lo Statuto rícura al minorenne il diritto di volgere petizioni al Parlamento.

Infine la proposta soppressione del collegio Carlo Alberto fu messa a partito e respinta alla maggioranza di quattro voti contro tre.

Alcuni giorni dopo radunavasi ancora la Commissione per procedere nella disamina degli articoli; ma non fuyyi modo di farlo; perciocchè sorse uno de' suoi Membri, che pur apparteneva alla maggioranza la quale respinse la dibattuta soppressione: sorse a proporre che del mantenuto collegio si adoprasse a trar partito meglio che non siasi fatto in addietro. A quest'uopo enunciava un suo pensiero, cui disse non ancora bastevolmente meditato e svolto nella sua mente: il pensiero di convertire l'Istituto Carlo Alberto anche a beneficio di una scuola *normale*, che valga a fornire il paese di valenti insegnanti.

Accolsero questo pensiero con singolare favore i tre Membri che avevano già propugnata la soppressione del collegio: lo respinsero e con tutte le forze i tre altri commissari che furono gran parte della maggioranza che oppugnava e rigettava la proposta soppressione.

Pareva a costoro che l'accennata conversione a scuola normale mirasse, per gran parte, a quella soppressione che veniva già riprovata dalla maggioranza, ed a cui non era bene, sott'altra forma, di ricondurre la discussione.

Ma poichè soggiungeva il proponente che il pensier suo ve-

niva e sarebbe pur sempre franteso, se non gli si lasciava modo di esprimere in ordinato progetto che assumeva di compilare in breve spazio di tempo; la Commissione perciò determinava di riservare la discussione e la deliberazione al giorno in cui sarebbesi presentato tale progetto.

Per circostanze poi, di cui non vuolsi fare aggravio ad alcuno, trascorse lungo tempo, prima che la Commissione si riadunasse ed ancora in numero appena di cinque membri; perciocchè e cure private ed ostinata infermità tolsero di poter intervenire a due dei commissari che avevano già votato per la proposta soppressione del collegio.

In quest'adunanza presentavasi il progetto di conversione del collegio in scuola normale; proponevasi sostanzialmente: si dividesse in due giuste parti la somma di lire 94.000 sinqui annualmente sopportata dal Governo, per assegnare lire 47.000 al mantenimento, nell'istituto Carlo Alberto, di quaranta posti gratuiti per chi aspirasse alla carriera dell'insegnamento; e per costituire colle altre lire 47.000 tante borse da 75 lire mensili, ciascuna da corrispondersi fuori del collegio agli studenti leggi, medicina e matematica, a cui fosse stato aggiudicato un posto gratuito.

Sembrava questo al proponente ottimo provvedimento; perciocchè, nel mentre con esso scioglievansi (a suo dire) quei vincoli che da molti giudicavansi inutili e inefficaci, venivasi in un tempo a soddisfare al supremo ed urgente bisogno di creare un capace e numeroso personale insegnante, di cui hanno si grand'uopo le moltiplici scuole che vanno ogni giorno a prendersi.

Ne dava la Francia, soggiungea, e mantiene assai eloquente l'esempio; e debito nostro di tenervi dietro, seppure ne preme davvero che non scapiti ogni di più la pubblica istruzione.

Ma lo stesso non parve alla maggioranza della Commissione.

È certo, dicevasi, che, assegnando il collegio a quei soli quaranta che aspirano alla carriera dell'insegnamento, viensi in sostanza a sopprimerlo per la maggior parte degli attuali alunni; e questo certamente in contraddizione alle già prese determinazioni.

È bene, senza dubbio, sorga anche nel nostro paese una compiuta scuola normale superiore; ma non è bene, né necessario che sorga sulle ruine dell'istituto Carlo Alberto.

Del resto, se credesi davveroconvenire i vincoli del collegio agli studenti leggi e medicina, perchè sconvengono, dicesi, a giovani fatti, come vorrebbonsi e si potrebbero poi mantenere per gli alunni della scuola normale che pure sarebbero nelle identiche condizioni d'età e di senno?

Inoltre, colla creazione di quei quaranta posti gratuiti per la determinata carriera dell'insegnamento verrebboni a ricadere nel vizioso sistema cui giustamente condanna l'attuale progetto di legge, verrebboni a violare il giusto, quanto utile principio di libera scelta della professione; perciocchè

(10-A)

quanti giovani abbiano in animo, e per ingegno sentano potenza di attendere agli studi universitari, ove non riesca loro di conseguire una delle 40 o 50 borse riservate agli studenti leggi, medicina e matematica, saranno pure costretti di rivolgersi ai posti gratuiti della scuola normale, comunque non sentano inclinazione, né siano forniti delle speciali qualità indispensabili alla dura e difficile professione dell'insegnante; sicché al male della commessa violenza aggiungerebbe quelo pure, altrettanto grave, di avere poi *meno atti maestri*.

Messa pertanto a partito la surriferita proposta di fare del collegio Carlo Alberto una scuola normale, venne pure dalla maggioranza respinta.

Ora del progetto di legge.

La Commissione unanime applaude al proposito del ministro proponente, di preferire al sistema di ripartizione, ossia di concorso *provinciale*, il sistema di concorso *generale* fra tutti indistintamente i giovani studenti del regno, lasciando anche libero a loro di determinare allo studio di quali scienze amino meglio di applicarsi, o per già manifeste inclinazioni, ovvero per concepite speranze di trarne poi maggiori e più certi vantaggi.

Coll'assegnare (come ebbe: a fare sinqui) un determinato numero di posti gratuiti per ciascuna provincia, limitando il concorso, per il loro ottenimento, ai giovani studenti della provincia stessa, viensi di necessità ad assumere obbligo di aggiudicare il posto gratuito a chi nella provincia faccia prova di *maggior idoneità relativa*.

Or bene: accade sovente (ed è naturale assai) che questa idoneità *maggior*, perché misurata in angusta cerchia, scompaia, ove si raffronti a quella che risultava da identica prova fatta in altre provincie da altri concorrenti, ai quali nondimeno sfuggiva il posto gratuito, perché erano ivi superati da migliori di loro.

Quindi dal sistema di *ripartizione* la troppo probabile e frequente ingiustizia che i posti gratuiti, i quali pur sono dello Stato, si aggiudichino a molti di loro che si chiarirono nello Stato assai inferiori ad altri a cui pur sono riusciti.

Ma non è questa la sola lamentevole conseguenza del vizio dell'attuale sistema di ripartizione: avviene anche per esso che i posti gratuiti, i quali in alcune province non sono aggiudicati ad alcuno, perché non fuvi fra i concorrenti chi riescesse a far prova della richiesta idoneità, abbiano a rimanere vacanti, comunque in altre provincie sianvi parecchi che chiarivansi idonei.

Or dunque, poiché a questi lamentevoli fatti viene senza dubbio ovviato col proposto sistema di concorso *generale* fra tutti indistintamente i giovani studenti del regno, sicché l'idoneità *relativa* abbia a misurarsi da tutta la masss dei concorrenti; ed il posto gratuito venga aggiudicato al *più idoneo* fra tutti, ovunque egli si trovi, è perciò che non puossi esitare ad accogliere questo sistema, siccome il più giusto, il

(10-A)

più sicuro, il meglio conducevole allo scopo dell'istituzione dei posti gratuiti; tanto massime che per esso verrebbe pure a cessare immediatamente un'altra enorumezza: l'esclusione, sin qui tollerata, delle provincie liguri da ogni partecipazione al beneficio dei posti gratuiti di spettanza dello Stato.

Nè meno profittevole e giusta si appalesa la raffermata modificaione per la quale viene ad esser libero il concorso per tutti indistintamente i posti gratuiti. Per tal modo vien rimosso il pericolo che, per conseguire il posto gratuito vincolato alla scienza, non sia astretto il giovanile ad attendere a studi a cui non propende, e per i quali è meno idoneo. È bene si abbandoni finalmente il pensiero di regolare lo svolgimento delle professioni; perciocchè è pur sempre la inutile e sovente la dannosa e molesta sollecitudine quella che spinge a farsi interpreti dei bisogni della società, per sovvenivri fatizialmente e con violenti mezzi, quasi a questo non bastino, ed abbondavolmente, gli interessi e le tendenze individuali.

Accettato pertanto il principio sostanziale, da cui viene informato il progetto di legge, limitavasi la vostra Commissione a suggerire poche modificazioni ad alcuni articoli, delle quali è debito rendervi ragione, almeno per semplici cenni:

Al n° 5 dell'articolo 1° richiedesi una fede di buona condotta dal superiore del collegio in cui ebbe l'allunno a compiere i due ultimi anni di corso. Parve alla Giunta che con tale disposizione si trascurasse di tener conto del caso in cui gli studi non si fossero compiuti in un collegio; come pure le parve tornare meglio assai, e per il giovane e per il Governo, di non abbandonare si delicato quanto importante giudizio, ad una sola persona; perciò propone che la fede sia del provveditore e dei professori degli ultimi due anni di corso.

All'articolo 3° è statuito che la prova del concorso debba farsi con *lavori in iscritto* e con *esame verbale*.

Il giudizio dei *lavori in iscritto* viene affidato ad una sola Giunta centrale; quello dell'*esame verbale* a speciali Giunte elette nei capoluoghi di provincia da designarsi con decreto reale; e ciò anche a risparmio delle considerevoli spese che i concorrenti avrebbero a sostenere, ove per l'esame verbale venisse loro fatto obbligo di recarsi tutti in una determinata località.

Or bene; parve alla Commissione che per tal modo, quanto riescirebbe certo ed uniforme il giudizio pronunziato sui *lavori in iscritto*, perchè giudizio di una sola Giunta, altrettanto verrebbe necessariamente ad essere vario e mal sicuro quello sull'*esame verbale*, perchè giudizio di tante Giunte, quanti forse sono i capoluoghi di provincia. E ciò, tanto più, che la prova dell'*esame verbale* è di sua natura incerta sempre; poichè la misura della sua difficoltà sta tutta ed arbitraria nel volere degli esaminatori; epperciò conveniva facilmente la Commissione nel partito di proporre che la prova del concorso si limiti ai *lavori in iscritto*; e perchè all'efficacia del concorso non seppe ravvisare indispensabile l'*esame verbale*,

(10-A)

e perchè in ogni modo non è coi vari ed incerti elementi somministrati da consimile esame dettato in varie località e da diversi esaminatori che si possa mai venire ad un retto e sicuro giudizio dell'idoneità relativa dei concorrenti.

Coll'articolo 6° si statuisce la pena della privazione ora appena *temporaria*, ora *definitiva* del posto gratuito.

La Commissione riconobbe giusto quanto necessario che si possa privare *definitivamente* del posto gratuito il giovane che per gravi o frequenti mancamenti nella condotta morale e nell'osservanza delle discipline del collegio riesca di funesto esempio ai suoi compagni e renda malagevole il regolare andamento del convitto. Non è certamente da tollerarsi che per l'incondotta o l'indisciplina di pochi tristi od inconsiderati abbiano i molti buoni a soffrirne danno o molestia.

Riconobbe giusto parimente e necessario che egual pena possa infliggersi a coloro che per due volte non ottengono nella  *prova annuale* che la sola pluralità dei voti, o meglio appena di otto decimi del complessivo numero dei *punti* di cui dispongono gli Esaminatori, oppure hanno a ripetere l'anno di corso, perchè o non presentaronsi agli esami o vi furono *rimandati*.

Col venir meno alla prova degli esami, per gran parte, distrugge il giovane quella presunzione di *distinto ingegno*, per cui soltanto venivagli aggiudicato il posto gratuito; e così cessa in lui ogni giusto titolo per fruire più oltre di quel beneficio che vuol essere tosto conferito ad altro più meritevole; o quanto meno lascia presunzione di tale trascuranza lungo l'anno che non può tollerarsi vada impunita anche per il regolare andamento del convitto.

Ma invece non crede la Commissione alla giustizia ed alla efficacia della pena di privazione *temporaria* del posto gratuito per uno o due mesi o per un anno, perchè non sa credere alla giustizia di una pena che colpisce unicamente nelle sostanze il padre a cui nulla può essere accagionato, e lascia intanto la colpevole negligenza dello studente affatto impunita.

Né oppongasì che ciò abbia a dirsi tanto più per la maggior pena della privazione *definitiva* del posto. Questa la s'infligge allora solo che lo richiedga incontrastabile necessità a cui sia forza piegare.

Altronde vuol giustizia che il posto sia tolto all'*indegnō* anche per non privarne il *meritevole* a cui non potrebbesi altriimenti aggiudicare.

Infine, è pur da apporre al padre se non venne il figlio, sin dalla prima età, educato a frenare le disordinate tendenze, a rispettare la legge, ed a non sconoscere i diritti altrui e gli altri interessi.

Del resto, come giudicare indispensabile la pena della privazione *temporaria* del posto, quando è certo che, a scuotere il giovane dal lamentato torpore, seppure non possono bastare le discipline del collegio e le reiterate prove a cui viene il giovane assoggettato lungo l'anno, basterà certa-

mente quest'articolo 6°, col quale è minacciata la pena della privazione *definitiva* « per frequenti mancamenti nell'osservanza delle discipline del collegio? »

(10-A)

Forse ad efficace eccitamento gioverebbe assai meglio di statuire che il giovane trascurato perda irreparabilmente ogni diritto al beneficio eventuale a cui accenna l'ultimo articolo di questo progetto; forse a scuotere ed a reprimere la sua negligenza nel presentarsi agli esami gioverebbe anche più di stabilire per regolamento, che, trascorsi i primi dieci giorni dall'apertura degli esami universitarii, se non riesci al giovane di acquistare titolo a presentarvisi, non lo si possa più ammettere che nel mese di novembre; così scorreranno per lui meno liete le vacanze autunnali funestate dal continuo pensiero dell'esame e de' suoi pericoli; insomma si avvisi a cercar mezzi efficaci, quanti più vogliansi, per scuotere o reprimere la negligenza, purché non vengasi mai, senza che necessita lo esiga, a minacciare una pena che cade là dove non sta la colpa.

All'articolo 10 infine col quale viene assegnato sulle economie del bilancio un sussidio eventuale ai giovani laureati più distinti fra gli alunni del collegio, la Commissione vi propone un'aggiunta intesa ad estendere tale beneficio a quelli che per avventura avessero vinto il posto gratuito, e tuttavia non abbiano potuto fruirne per ciò solo che la loro famiglia ha stabile domicilio in una delle città ove ha sede un'Università di studi, siccome viene determinato dal precedente articolo 5° di questo progetto.

Parve alla Commissione che se eravi bastevole motivo di riuscire il godimento del posto gratuito all'alunno che, anche senza di esso, poteva proseguire la carriera degli studi, giovandosi del facile mezzo che gli prestava il domicilio della sua famiglia, non eravi certamente per riuscargli quella sovvenzione che assegna al giovane per perfezionare gli studi fatti, recandosi anche in estero paese. In questo caso la necessità della sovvenzione non viene per niente scemata dal domicilio della famiglia. Esige pertanto giustizia che non si riusci a chi acquistava titolo ad ottenerla vincendo nel corso il posto gratuito.

Signori, la riforma a cui intende questo progetto di legge è vivamente richiesta da giustizia e dal pubblico interesse. Non v'ha dubbio, voi non esiterete ad avvalorarlo del vostro voto, come la vostra Commissione ha l'onore di proporvi.

CAPRIOLÒ, relatore.

# 3º depositino una fede di buona condotta dal Collegio Consiglio del Collegio in cui compiono i due ultimi anni di corso; o fu proveniente da scuole private, presentino un attestato del sindaco o del procuratore del Comune in cui negli ultimi due anni ebbero domicilio.

10

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Possono aspirare ai posti gratuiti di fondazione regia nel R. Collegio Carlo Alberto indistintamente tutti gli studenti regnicioli, i quali adempiano alle condizioni seguenti:

1º Producano gli attestati di aver compiuto il corso degli studi secondari fino alla filosofia inclusivamente e di averne superato gli esami;

2º Facciano constare con attestazione del Consiglio Delegato dei luoghi di nascita e della dimora della propria famiglia e della ristretta fortuna di questa;

3º Riportino una fede di buona condotta del superiore del Collegio in cui compirono i due ultimi anni di corso.

Art. 2.

In due distinte sessioni dell'anno è aperto un esame di concorso, sempre quando si renda vacante alcuno dei posti indicati nell'art. 1, in quei capo-luoghi di provincia che saranno designati per decreto reale.

Art. 3.

Una Giunta esaminatrice centrale, a cui sono trasmessi i lavori in iscritto dei concorrenti ed i risultati dell'esame verbale, determina i gradi di merito fra di essi.

Art. 4.<sup>6</sup>

Il Consiglio Superiore di pubblica istruzione, esaminati tutti i titoli, pronunzia per il conferimento dei posti ai concorrenti più meritevoli, tenuto conto, a parità di voti riportati da questi, del maggior grado di ristretta fortuna.

Non si fa però luogo al giudizio di merito relativo, qualora nessuno dei concorrenti nello squittinio de'suoi esami sia annoverato fra gli ottimi od almeno fra i buoni.

Art. 5.<sup>6</sup>

Gli studenti, la cui famiglia abbia dimesso fisso nelle città dove ha sede una Università di studi, non possono fruire del beneficio di un posto gratuito, fuorché nel caso di assoluta povertà.

Art. 6.<sup>7</sup>

Uno studente, ammesso a godere il beneficio di un posto gratuito, è privato di esso nei casi infra espressi:

A Per un mese, quando, senza plausibile motivo, entro i primi dieci giorni dall'apertura degli esami universitari, non abbia ottenuto dal proprio Prefetto il non dissentio per presentarvisi od, ottenuto, non superi la prova all'Università almeno a pieni voti legali;

B Per due mesi, quando, senza legittimo motivo, non subisca gli esami prima del 15 agosto;

C Per un anno, quando, anche senza legittimo motivo, non si presenti agli esami neppure al novembre successivo, e nei

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Possono aspirare, ecc., come contro.

1º Producano gli attestati, ecc., come contro.

2º Facciano constare, ecc., come contro.

3º Riportino una fede di buona condotta dal regio provveditore e dai professori degli ultimi due anni di corso.

Art. 2.

Identico al qui contro. Oggi anno è questo un esame di concorso ai posti gratuiti resi vacanti, in quei capo-luoghi di provinciali che saranno designati per Decreti Reali.

Art. 3.

Una Giunta esaminatrice centrale, a cui sono trasmessi i lavori in iscritto dei concorrenti, determina i gradi di merito fra di essi.

Art. 4.

Il Consiglio superiore, ecc., come contro.

Non si farà però luogo al giudizio di merito relativo, qualora nessuno dei concorrenti nello squittinio del suo esame sia annoverato fra gli ottimi od almeno fra i buoni.

Identico al qui contro. I Venerdì Nubile

Il non dissentire alle prese dei insegnanti

Il che per assoluto deficitario di questi non possono instaurare una carriera universitaria.

Art. 6.

Uno studente ammesso a godere il beneficio di un posto gratuito è privato di esso nei casi infra espressi:

1º Per gravi o frequenti mancamenti nella condotta morale e nell'osservanza delle discipline del Collegio;

2º Quando per due volte non abbia superato gli esami che a solo pluralità di otto decimi di punti, ovvero abbia a ripetere l'anno di corso, perché senza legittimo motivo non si presentò all'esame, o vi fu rimandato.

## Art. 6.

L'anno verbale sarà pubblico.  
oppo fi gara sulle materie dei lavori in iscritto e sopra  
quegli spesi a posti, che per l'esaminatore interrogho  
volgono come cada più conveniente.

casi di rimando da un esame annuo o di replicata approvazione a sola pluralità;

D Per sempre, quando più di due volte superi gli esami a sola pluralità.

Inoltre va soggetto alla perdita parziale o totale della pensione per mancamenti nella condotta morale e nell'osservanza delle discipline, secondo i casi previsti nel Regolamento del collegio, il quale è da approvarsi con Decreto Reale.

Art. 7.

Il Consiglio collegiale del collegio *Carlo Alberto* è chiamato a pronunciare intorno alla privazione del godimento di un posto gratuito nei casi indicati nei §§ A e B, non che in quelli specificati dall'accennato Regolamento, salvo sempre il ricorso al ministro.

Negli altri casi spetta al ministro il deliberare, previo l'avviso dello stesso Consiglio collegiale.

Art. 8.

Un giovane decaduto dal beneficio d'un posto gratuito non può più aspirarvi.

Art. 9.

Cessano di godere la pensione del collegio quei giovani che vengano provveduti di alloggio e vitto in qualche regio o pubblico stabilimento, od ottengano un pubblico impiego al quale sia annesso uno stipendio.

Art. 10.

Risultando delle economie sul bilancio particolare del collegio *Carlo Alberto*, può assegnarsi un sussidio annuo ai giovani laureati più distinti fra gli alunni di esso per perfezionare i loro studi, o nell'interno dello Stato od anche all'estero.

Può parimente accordarsi ai medesimi la facoltà di prolungare non più di due anni consecutivi alla laurea la loro dimora nello stesso collegio.

11

I più in volle fin rimandati all'esame finale, e annuale.

Art. 7.

Il Consiglio collegiale del collegio *Carlo Alberto* è chiamato a pronunciare intorno alla privazione del godimento di un posto gratuito, salvo sempre il ricorso al ministro.

Art. 8.

Identico al qui contro.

Art. 9.

Identico al qui contro.

Art. 10.

Risultando delle economie sul bilancio particolare del collegio *Carlo Alberto*, può assegnarsi un sussidio annuo per perfezionare i loro studi, o nell'interno dello Stato od anche all'estero, ai giovani laureati più distinti fra gli alunni di esso, non che a quelli che, presentatisi al concorso, vinsero il posto, e tuttavia non ne fruirono in conseguenza del disposto del precedente art. 6.

Agli alunni del collegio può anche accordarsi la facoltà di prolungare non più di due anni consecutivi alla laurea la loro dimora nello stesso collegio.

Approvato nella riunione del 26. Maggio 1857.

*M. Lanza*